

LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ANCORA DIVISE IN 40+40

La formazione che sfiora va pagata come accessorio

DI MARCO NOBILIO

Attività funzionali all'insegnamento, tutto come prima. L'ipotesi di contratto collettivo nazionale non introduce alcuna novità per tutti quegli adempimenti obbligatori che rientrano nella funzione docente, ma sono doversi dalle attività di insegnamento in senso stretto. Non è passata, dunque, la proposta dell'Aran di riunire in un unico monte di 80 ore le 40 ore riservate alla riunioni dei consigli di classe e le 40 ore delle riunioni dei collegi e gli incontri collegiali scuola-famiglia. E non è passata nemmeno la proposta, sempre dell'amministrazione scolastica, di far rientrare la formazione direttamente nella funzione docente.

Dunque, tutto come prima. Restano fermi e non quantificati gli obblighi relativi adempimenti dovuti: gli adempimenti individuali e le attività relative alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, alla correzione degli elaborati, ai rapporti individuali con le famiglie. E rimangono inalterati gli obblighi relativi alle cosiddette attività funzionali di natura collegiale. In particolare, resta invariato il monte di 40 ore annuali per le riunioni del collegio dei docenti (comprese le riunioni delle commissioni e dei dipartimenti) e gli incontri scuola-famiglia (Tribunale di Napoli, r.g.5344/06). E nello stesso monte ore rientrano anche le riunioni di inizio e fine anno dedicate alla programmazione e alle verifiche. Tutto come prima anche per quanto riguarda l'ulteriore monte di 40 ore annuali per la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe, di interclasse, di intersezione).

La conferma delle vecchie disposizioni fa sì che le ore che i docenti adesso devono dedicare obbligatoriamente alla formazione rientri nel monte ore delle riunioni di collegio dei docenti, esaurito il quale, gli interessati avranno diritto al compenso accessorio che il contratto del 2007, applicabile al caso in esame, fissa in 17,50 euro l'ora. La giurisprudenza, infatti, in materia di formazione per la sicurezza (che in tale materia era già obbligatoria per legge prima dell'avvento della legge 107/2015) ha chiarito che il relativo impegno va fatto rientrare nel monte ore delle attività funzionali all'insegnamento (Tribunale di Modena, 04/10/2011 n. 277). E che, in caso di sfioramento dello stesso monte ore, ai docenti spetta il compenso accessorio previsto per le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (Tribunale di Verona, 11/04/2011 N. 46).

4) Riproduzione riservata —

